



Legge regionale 28 giugno 2013 n. 14
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle
fattorie sociali.

1. Premessa

L'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" istituisce l'"elenco regionale delle fattorie sociali", di seguito elenco, la cui tenuta è demandata alla struttura della Giunta regionale competente in materia agricola.

L'iscrizione all'elenco in parola presuppone l'acquisizione da parte della Fattoria sociale richiedente dei nulla osta, autorizzazioni od assensi, comunque denominati, che risultano necessari per l'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 3 comma 1 della l.r. n. 14/2013, secondo quanto previsto dalle norme regionali o statali.

Le amministrazioni e le strutture pubbliche coinvolte nei distinti procedimenti amministrativi connessi risultano, in primo luogo, il Comune, l'AULSS, la Direzione Servizi Sociali, la Direzione Agroalimentare e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Inoltre, l'esercizio delle attività quali l'inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate, ex lett. a), dell'art. 3, comma 1, o progetti di reinserimento di detenuti, ex lett. d), coinvolgono le competenze della Direzione Lavoro e dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il presente documento pertanto, in applicazione del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n.14/2013 definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, nonché disciplina - in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera f, della medesima legge regionale - l'organizzazione di interventi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari nonché alle imprese sociali e agli altri soggetti che intendono avviare una Fattoria sociale o migliorare il loro ambito di conoscenza.

2. Articolazione dell'elenco

L'elenco, al fine di ricomprendere la molteplicità delle attività e delle competenze che contraddistinguono l'agricoltura sociale, si articola in sezioni, come di seguito indicate.

Sezione a) "Inserimento socio-lavorativo"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le aziende che attuano politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate¹ e delle fasce deboli², nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

a1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

a2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL):

- progetti di formazione in situazione;
- progetti di alternanza struttura protetta-lavoro;

¹ Persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

² Fasce deboli: di cui alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"



- progetti di integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei Comuni;
- progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo;
- percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dei soggetti con disturbo psichico.

a3) Soggetti aventi alle proprie dipendenze una o più persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sezione b) "Percorsi abilitativi e riabilitativi"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le aziende che attuano percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

b1) Soggetti disponibili ad attivare con Enti pubblici o privati accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione di idonee convenzioni tipo.

b2) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa):

Servizi di supporto alla famiglia-minori

- comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti;

Persone con disabilità

- centro diurno per persone con disabilità;
- comunità alloggio per persone con disabilità;

Dipendenti da sostanze da abuso

- servizi di pronta accoglienza;
- servizi semiresidenziali;
- servizio residenziale di tipo A;

b3) Soggetti disponibili ad attivare progetti di terapia assistita con gli animali (TAA) e di educazione assistita con animali (EAA) ai sensi della DGR n. 170/2016, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

b4) Soggetti disponibili ad attivare, progetti sperimentali, autorizzati dagli enti pubblici competenti per materia, anche in applicazione del comma 3, articolo 3 della l.r. n. 14/2013.

Sezione c) "Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le aziende che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, attuano iniziative educative, assistenziali, formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

c1) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).



4761e260



Prima infanzia

- asilo nido;
- micro nido;
- centro infanzia;

Servizi di supporto alla famiglia-minori

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa diurna per minori adolescenti
- comunità educativa mamma bambino;
- comunità familiare

Persone anziane

- comunità alloggio per persone anziane.

c2) Soggetti disponibili all'erogazione dei seguenti servizi ricompresi nell'allegato B della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).

- Comunità di tipo familiare mamma bambino;
- Comunità di tipo familiare per persone con disabilità
- Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici;
- Gruppo appartamento per persone con disabilità;
- Gruppo appartamento per malati psichiatrici;
- Casa albergo/mini alloggi per anziani;
- Servizi ludico-ricreativi/ludoteche;
- Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia;
- Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale.

c3) Soggetti disponibili all'erogazione dell'attività di nido in famiglia sviluppata presso un'azienda agricola (DGR n. 153 del 16/02/2018 e ss. mm. e ii).

c4) Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con gli animali (AAA) ai sensi della DGR n. 170/2016 anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

c5) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali autorizzati dagli enti pubblici competenti per materia.

Sezione d) "Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le aziende che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, attuano progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria, il dipartimento di giustizia minorile e l'ente locale.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

d1) Soggetti disponibili ad accogliere progetti all'esterno delle strutture penitenziarie (articoli 21, 47 ter, 47 quater e 47 quinquies, 48 dell'ordinamento penitenziario legge 354/1975 e articolo 94 del Testo Unico sugli stupefacenti – D.P.R.309/1990), nell'ambito dell'attività agricola esercitata, comprendenti:

- lavoro all'esterno della struttura penitenziaria;



4761e260



- affidamento in prova all'esterno della struttura penitenziaria;
- semilibertà;
- messa alla prova (Legge n.67 del 28/04/2014).

d2) Istituti penitenziari disponibili ad accogliere, nell'ambito dell'attività agricola esercitata, progetti da sviluppare all'interno della struttura penitenziaria (artt. 17, 20 e 20 bis dell'ordinamento penitenziario legge n. 354/1975 e DGR n. 4130/2006), comprendenti:

- risocializzazione dei detenuti presso le strutture penitenziarie.

d3) Istituti penitenziari in cui tra le proposte trattamentali siano inserite attività agricole.

3. Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione all'elenco

3.1. Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione all'elenco risultano essere:

- a) presenza di un'impresa agricola, sociale od altro soggetto indicato nella l.r. 14/2013, regolarmente costituito ed operante secondo i criteri di legge;
- b) impegno da parte della medesima impresa agricola, sociale od altro soggetto, di adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, mediante la predisposizione, sottoscrizione ed il rispetto di un'apposita carta dei servizi;
- c) frequenza da parte del titolare della ditta individuale, del partecipante familiare, del socio della società di persone e delle società cooperative, oppure del referente delle attività di agricoltura sociale degli appositi percorsi formativi obbligatori.

3.2. Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi necessari per l'iscrizione a qualsiasi sezione dell'elenco sono:

- a) presenza dell'azienda agricola o comunque lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali da parte del soggetto richiedente, integrandole e/o coniugandole con le attività sociali di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2013;
- b) conduzione di almeno 10.000 metri quadrati di SAU;
- c) impegno minimo per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c., comma 2, di 900 ore/anno, calcolate applicando i parametri orari definiti dalle disposizioni regionali relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale.
- d) presenza di un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
- e) Eventuali altri requisiti inerenti le specifiche attività.

Gli elementi caratterizzanti i requisiti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 sono dettagliati nell'allegato B al presente provvedimento.

4. Procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco

4.1. Presentazione delle istanze

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Giunta Regionale - Direzione Agroalimentare, utilizzando il relativo modello (allegato C) tramite posta elettronica certificata, completa della documentazione di cui all'allegato B.



4761e260



Le domande sono assoggettate all'imposta di bollo, salvo che non sia prevista una specifica esenzione, da indicare in modo espresso. L'imposta di bollo è pari a Euro 16,00.

La domanda può essere presentata direttamente dagli interessati o per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) aventi i requisiti di cui alla DGR n. 956/2010; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono ridotti a 60, giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dei CAA fatto salvo l'applicazione dei termini ordinari nel caso di incompletezza della domanda.

Con specifico decreto del direttore della Direzione Agroalimentare verranno definite le procedure operative e la documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale (check list di controllo e certificazione).

4.2. Avvio del procedimento, indizione della Conferenza dei servizi e istruttoria

La precedente Direzione Agroalimentare provvede a verificare la ricevibilità dell'istanza³ e a dare comunicazione al richiedente ed agli Enti coinvolti nell'ambito della Conferenza di servizi, dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, in alternativa, della comunicazione di irricevibilità.

Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento indice la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art 14 della legge n. 241/1990, che salvo nei casi previsti dalla medesima legge, si svolge in modalità asincrona.

Alla conferenza di servizi sono invitate le Amministrazioni e gli Enti pubblici che hanno potestà nel rilascio di permessi, nulla-osta o autorizzazioni all'esercizio delle attività di agricoltura sociale richieste.

Con l'atto di indizione verrà inviata, agli enti coinvolti, la domanda di iscrizione e tutta la documentazione pervenuta coerente con il procedimento in essere.

Entro i termini individuati nell'atto di indizione, comunque non superiore a quarantacinque giorni, gli enti e le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui all'atto di indizione, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dalla legge n. 241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni.

La decisione oggetto della conferenza risulta essere l'assenso o il diniego all'iscrizione, all'estensione nell'iscrizione, al subentro della ditta richiedente nell'elenco regionale delle fattorie sociali in quanto in possesso o meno dei nulla osta, autorizzazioni od assensi, comunque denominati, che risultano necessari per l'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 3 comma 1 della l.r. n. 14/2013, secondo quanto previsto dalle norme regionali o statali.

Rientrano di diritto tra le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi il Comune, le Aziende ULSS competenti per territorio, AVEPA, la Direzione Servizi Sociali, la Direzione Agroalimentare, la Direzione Lavoro e Direzione Formazione e istruzione; nel caso di istruttorie concernenti ambiti attinenti alle materie della Sanità la Direzione Programmazione sanitaria e la Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e Veterinaria.

Nel caso siano rilevate, da parte degli enti coinvolti nella conferenza di servizi, carenze documentali gli stessi enti invitano la ditta alla presentazione della documentazione mancante, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, dandone comunicazione per conoscenza anche alle altre amministrazioni coinvolte.

La mancata trasmissione della documentazione integrativa, entro il termine di 10 giorni, ovvero la mancanza del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del precedente comma, comporta la reiezione dell'istanza, mediante provvedimento espresso da parte del Dirigente della Direzione Agroalimentare.

³ Presenza della sottoscrizione valida ai sensi delle vigenti normative; presenza del codice fiscale del soggetto richiedente e delle modalità di presentazione.



4761e260



Per tutto quanto non esplicitamente riportato in materia di conferenza di servizi si fa riferimento agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

4.3. Conclusione dei lavori

A conclusione della conferenza dei servizi, comunque non oltre i 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, il direttore della Direzione Agroalimentare adotta il provvedimento di approvazione o diniego della stessa.

5. Procedimenti amministrativi successivi all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

5.1. Estensione/variazione nell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Le fattorie sociali iscritte all'elenco possono richiedere di estendere l'iscrizione a nuove sezioni/sottosezioni, o per nuove sedi aziendali diverse da quelle indicate in sede di iscrizione, alla Giunta regionale - Direzione Agroalimentare, utilizzando l'allegato C alla presente deliberazione, nei modi previsti dal paragrafo 4.

La procedura di cui al paragrafo 4 è applicata, mutatis mutandis, alla richiesta estensione.

5.2. Subentro nell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Un nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto precedentemente iscritto, fermo restando la persistenza dei requisiti oggettivi, purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti soggettivi. Dovrà richiedere il subentro alla Giunta regionale - Direzione Agroalimentare utilizzando l'allegato C alla presente deliberazione, nei modi previsti dal paragrafo 4.

La procedura di cui al paragrafo 4 è applicata, mutatis mutandis, alla richiesta estensione.

6. Mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Al fine di mantenere l'iscrizione, il titolare della Fattoria sociale dovrà con periodicità annuale, entro il 31 gennaio, comunicare mediante posta elettronica certificata:

- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;
- l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al successivo paragrafo 10;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare periodicamente l'espletamento delle attività da parte delle fattorie sociali iscritte all'elenco.

7. Cessazione delle attività di agricoltura sociale

Alla cessazione delle attività, la Fattoria sociale dovrà darne tempestivamente formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, alla Giunta regionale - Direzione Agroalimentare, che provvederà all'aggiornamento dell'elenco regionale.

8. Cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali

La cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali o da una delle sezioni/attività viene effettuata d'ufficio nel caso in cui si verifichi una delle condizioni sotto indicate:

- a) venga meno uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, allorché, dopo opportuna richiesta, la carenza non sia stata regolarizzata;
- b) non sia stato rispettato l'obbligo di aggiornamento formativo biennale, di cui al successivo paragrafo 10;



4761e260



- c) non siano state trasmesse alla Giunta Regionale le informazioni di cui al paragrafo 7, neppure a seguito di una richiesta di sollecito;
- d) non vengano svolte, per due anni consecutivi, le attività di agricoltura sociale comunicate con la richiesta di iscrizione;
- e) aver riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione (tale requisito deve essere in possesso dell'ente nonché dell'imprenditore agricolo per una ditta individuale, dal rappresentante legale o Presidente per le società di persone, di capitale o per le cooperative e altre forme associate);
- f) in presenza di gravi inadempienze segnalate all'Amministrazione Regionale o dalla medesima accertate, sulle quali, eventualmente, può essere chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi di cui al paragrafo 4, anche a mezzo di procedura scritta.

9. Carta dei servizi e codice etico

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n.14/2013 prevede che le attività dell'agricoltura sociale vengano svolte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale. A tal fine si ritiene che la "carta dei servizi" sia lo strumento con il quale la Fattoria sociale comunica a tutti gli interessati i principi e gli impegni programmatici che caratterizzano le attività di agricoltura sociale, al fine di divulgare e migliorare i servizi e la soddisfazione degli utenti.

La carta dei servizi è dunque il documento con il quale ogni erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza: nella carta la fattoria dichiara quali servizi intende erogare, con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire, anche in relazione ai criteri di sostenibilità ambientale e conduzione etica delle attività.

Nella carta dei servizi, in particolare, dovrà essere presente una sezione inerente il codice etico della Fattoria sociale, con specificati perlomeno:

- i principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- gli standard etici di comportamento: principio di legittimità morale; equità ed eguaglianza; tutela della persona; diligenza; trasparenza; onestà; riservatezza; imparzialità; tutela ambientale; protezione della salute.

Per richieste di iscrizione a sezioni che prevedano attività che, nella fase di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, già obbligano l'erogatore a dotarsi di carta dei servizi, si ritiene sufficiente l'adeguamento di quanto previsto dalle specifiche norme a quanto su indicato.

10. Formazione

L'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 14/2013 prevede che la Regione promuova l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una Fattoria sociale o migliorare il loro ambito di conoscenza.

La successiva lettera g) prevede inoltre l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (AULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

La legge regionale, pertanto, attribuisce alla formazione ed alla informazione degli operatori delle imprese agricole e delle imprese sociali di cui ai punti 1) e 2), lett. b), comma 1, dell'art. 2, rilevanza fondamentale per un esercizio corretto e solidale delle distinte attività dell'agricoltura sociale.

In relazione a tale presupposto normativo, l'iscrizione all'elenco regionale da parte dei soggetti interessati risulta subordinata allo sviluppo di alcune competenze professionali attraverso appositi strumenti formativi.

La durata minima complessiva è fissata in 100 ore e dovrà prevedere i contenuti essenziali sotto specificati.



4761e260



Corso base

N° MODULO	TITOLO	CONTENUTI	N° ORE
1	L'agricoltura sociale: un percorso di sviluppo rurale	Peculiarità educativa e terapeutico-riabilitative <i>dell'agricoltura</i> <i>Storia e diffusione dell'agricoltura sociale</i> <i>L'Agricoltura Sociale tra responsabilità ed economia solidale</i> <i>L'Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche</i> Legge Regionale n° 14 del 28 giugno 2013 Esperienze di fattorie sociali nel Veneto	8
2	Multifunzionalità dell'azienda agricola e sostenibilità ambientale	<i>Il ruolo e le competenze dell'operatore agricolo nella fattoria sociale</i> La multifunzionalità di una fattoria sociale La salvaguardia della biodiversità e del territorio	10
3	L'organizzazione dell'impresa agricola sociale	La forma giuridica e la fiscalità I sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari dei contesti territoriali Le attività dirette alla fornitura di servizi sociali Il sistema integrato sociale Gli strumenti di comunicazione Elementi di sicurezza in fattoria sociale	16
4	Psicopedagogia	<i>Il ruolo e le competenze dell'operatore nella Fattoria sociale</i> <i>L'osservazione e l'interpretazione</i> Il ruolo del contesto <i>L'interazione e la relazione empatica</i> Strategie operative Protocolli di osservazione e valutazione <i>Il valore dell'equipe pluriprofessionale</i>	16
5	Gli approcci d'intervento per tipologia di utenti	Tutela dei minori Età evolutiva Area disabilità Anziani Salute mentale Detenuti Inserimento socio lavorativo Percorsi abilitativi e riabilitativi	24
6	Esperienze di fattorie sociali	Confronto con esperienze di agricoltura sociale di particolare valenza etica ed ambientale	8
7	Laboratori dimostrativi	La coltivazione degli ortaggi <i>L'allevamento</i> La trasformazione dei prodotti agricoli	16
8	Feed-back degli obiettivi	Analisi delle esperienze e verifica degli apprendimenti	2

TOT 100

Al Feed back degli obiettivi dovrà essere invitato a presenziare, oltre al docente dell'ente di formazione, un rappresentante della Regione.

I soggetti formatori sono gli organismi iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

Fatta salva la necessità di garantire lo sviluppo delle competenze oggetto del percorso base, al fine dell'iscrizione alle specifiche sezioni in cui si articola l'elenco, il soggetto avente frequentato il corso base, dovrà dimostrare la maturazione di specifiche esperienze relative alla sezione prescelta, mediante strumenti di apprendimento attivo, orientati a sviluppare la consapevolezza degli utenti e l'interazione con il contesto di realizzazione dell'esperienza (ad esempio il partenariato, attività di affiancamento o altri strumenti non



4761e260



frontali), per una durata minima di 40 ore, la valutazione del requisito esperienziale viene svolta dalla Conferenza dei servizi sulla base della documentazione a tal scopo presentata all'atto di iscrizione.

Corso di aggiornamento

Il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali prevede la frequenza, da parte del soggetto avente frequentato il corso base, di 16 ore di un aggiornamento formativo ogni biennio, dalla data di iscrizione all'elenco, sulle tematiche e le discipline oggetto del corso base.

I corsi di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità e-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning.

I corsi di formazione e di aggiornamento vengono riconosciuti dalla Regione ai sensi e in applicazione della legge regionale Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 Il sistema educativo della Regione Veneto.

10.1. Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il soggetto in possesso del requisito formativo non sia più presente in azienda, al fine di garantire la continuità dell'attività, la fattoria sociale rimane iscritta all'Elenco, a condizione che l'imprenditore, il partecipante familiare, il socio della società di persone, oppure il nuovo referente delle attività di agricoltura sociale, si assuma l'impegno a frequentare il corso base di formazione entro il termine massimo di un anno.



4761e260

